



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Buras n. 39

**Data di pubblicazione: 27 agosto 2015**

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

### Parte prima

#### Regolamenti e decreti

##### Decreti

##### Assessorato Difesa dell'ambiente

##### Decreto

n. 14385/21 del 29 luglio 2015

##### **Approvazione del piano di gestione del SIC ITB040024 "Isola Rossa e Capo Teulada"**

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali";

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva "Uccelli") concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha come obiettivo l'individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,(c.d. Direttiva "Habitat") che come ha come obiettivo la tutela della biodiversità e prevede la creazione della Rete Natura 2000;

VISTO il Decreto del Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i;

VISTA la Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva Uccelli);

VISTO il D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che detta disposizioni anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione 2015/74 del 3 dicembre 2014, che adotta un ottavo elenco



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, di diretta applicazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 2 Aprile 2014;

VISTO l'elenco delle ZPS istituite, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 8 Agosto 2014;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009;

VISTA la misura 323, azione 1, sottoazione 1, "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000" del PSR 2007/2013, che dispone finanziamenti a favore degli enti pubblici per la stesura e l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) ricadenti nei territori rurali della Sardegna e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 dell'11 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.13/2 del 15 marzo 2011 che, per ragioni di competenza e opportunità, dà mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 di affidare alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente l'attuazione della misura 323, azione 1, sottoazione 1;

VISTA la determinazione n. 21332/862 del 21/09/2011 di approvazione dell'invito a presentare proposte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione delle Aree Natura 2000";

VISTA la Determinazione prot. n. 13880 rep. n. 287 del 11.06.2012 di approvazione della graduatoria delle domande pervenute sulla Misura a regia regionale 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000";

VISTA La delibera di giunta regionale n. 37/18 del 12.9.2013 di approvazione dell' Allegato 1 "Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione siti della Rete Natura 2000" e dell'Allegato 2 "Format Piano di gestione" alla succitata delibera, con la quale tra l'altro la Giunta regionale dà mandato all'Assessore della difesa dell'ambiente per l'approvazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 predisposti in occasione del citato invito;

CONSIDERATO che la domanda del Comune di Teulada per l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC "ITB040024 - Isola Rossa e Capo Teulada" è stata ritenuta ammissibile e finanziabile;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CONSIDERATO che l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC "ITB040024 - Isola Rossa e Capo Teulada" ha completato l'iter previsto dall'invito ed è stato valutato positivamente sotto il profilo tecnico scientifico dal competente Servizio di questo Assessorato, a condizione che siano recepite le prescrizioni allegate al presente Decreto;

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che si è conclusa con l'esclusione del Piano dalla VAS con le prescrizioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n.11338/457 del 21/05/2013;

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi ai sensi dell'art.5 DPR 357/9797 e s.m.i. che si è conclusa con giudizio positivo di valutazione di incidenza, con le prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 20532 / 735 del 25 settembre 2014;

Decreta

ART.1 È approvato il piano di gestione del SIC 040024 "Isola Rossa e Capo Teulada" con le prescrizioni in allegato, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il piano di gestione è depositato in atti presso il Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Spano



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**ALLEGATO AL DECRETO Prot. n.14385 Rep. n. 21 del 29.06.2015**

**Prescrizioni al Piano di gestione del SIC "ITB040024 Isola Rossa e Capo Teulada**

1. Dal Piano di gestione emerge come l'attività militare sia potenzialmente una fonte di impatti significativi sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario e pertanto si ritiene opportuno che la stessa sia oggetto di apposita pianificazione, che potrà essere utilmente definita anche con riferimento al "Protocollo di Intesa per la tutela ambientale ed attività esercitative militari" tra Ministero dell'Ambiente, del territorio e della Tutela del Mare e Ministero della Difesa firmato il 18 giugno 2015. La pianificazione delle attività militari dovrà essere sottoposta ai procedimenti di cui all'art.5 del DPR 357/97 e s.m.i.
2. L'attuazione di piani di lottizzazione e i relativi interventi che interessano zone anche prossime al SIC devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 DPR 357/97 e s.m. e i. Tale indicazione è valida in particolare per l'intervento di attuazione della zona F programmata a Porto Tramatzu che, considerata l'entità dei lavori e dei volumi previsti e l'aumento del carico antropico generato, potrebbe avere degli effetti sul sito e in particolare sul sistema di spiaggia interno a questo.
3. In merito all'intervento "IA11 Eradicazione del ratto (*Rattus rattus*) dall'isola Rossa" è opportuno provvedere alla valutazione dell'efficacia dell'intervento di eradicazione del *Rattus rattus*, computando preventivamente un eventuale rischio di ricolonizzazione dell'isola da parte dei ratti. Tali aspetti dovrebbero essere tenuti in considerazione nella predisposizione di un sistema di monitoraggio in cui individuare adeguati indicatori per il monitoraggio della popolazione di *Rattus rattus*, e specificando le tecniche di rilevamento, la periodicità di monitoraggio ed i soggetti coinvolti nel monitoraggio;

**Prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio SAVI n. 753 del 25/09/2014 relative alla procedura di valutazione di incidenza (art.5 DPR 357/97 e s.m. e i).**

4. L'intervento IA1 "Identificazione e delimitazione di "Aree di rispetto" per la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario" non necessita di essere sottoposto a specifica procedura di valutazione di incidenza. Le aree individuate in cartografia dovranno rimanere invariate in fase di realizzazione, fatto salvo il recepimento della prescrizione di seguito riportata.
  - Le aree da interdire dove sono stati individuati in cartografia gli habitat dunali dovranno essere estese ricomprendendo un buffer di 30 m di protezione rispetto alla



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DECRETO N.

perimetrazione degli habitat (vedi Atlante - Carta degli Habitat). Vista la presenza del sistema dunale, l'area di retro spiaggia in loc. Bocca Corti, immediatamente a sud di Porto Zafferano dovrà essere inclusa tra le aree interdette.

- Nelle aree di cui al punto precedente non dovrà essere consentita nessuna attività militare compreso il transito dei mezzi militari e civili. Pertanto anche le piste già tracciate dovranno essere dismesse.
5. L'intervento IA6 "Installazione di gavettoni di ormeggio dei bagnanti da diporto per la tutela dell'habitat Praterie di Posidonia" non necessita di essere sottoposto ad una specifica procedura di valutazione di incidenza. Deve essere tuttavia realizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato alla Delib.G.R. n. 27/7 del 13.5.2008.
  6. L'intervento IA8 "Rimozione rifiuti abbandonati" necessita di essere sottoposto a specifica procedura di valutazione di incidenza solo qualora si prevedano operazioni con mezzi meccanici.
  7. L'intervento IA9 "Manutenzione straordinaria delle strade sterrate che attraversano habitat di interesse comunitario" necessita della verifica di assoggettabilità alla procedura; deve essere comunque realizzato nel rispetto della seguente prescrizione:
    - Il tracciato individuato in cartografia dovrà essere radicalmente modificato al fine di escludere l'apertura di nuovi tratti di strade, sfruttando la disponibilità di quelle esistenti o comunque già segnate dal passaggio di mezzi, e non dovrà interferire neppure marginalmente con i sistemi dunali e le zone umide presenti, che potranno eventualmente essere raggiunte mediante sentieri pedonali. Tale indicazione dovrà essere recepita in fase di progettazione di dettaglio dell'intervento che dovrà prevedere anche la definizione della viabilità, indicando in particolare il mantenimento o la chiusura delle strade esistenti.
  8. L'intervento IA12 "Misure per la prevenzione incendi" non necessita di essere sottoposto a specifica procedura di valutazione di incidenza.
  9. Gli interventi IA2, IA3, IA4, IA5, IA7, IA10, IA11, IA13 necessitano, in fase di attuazione, della verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza.
  10. Gli interventi delle tipologie: Regolamentazione (RE), Incentivazioni (IN), Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR), Programmi didattici (PD) non necessitano di essere sottoposti a specifica procedura di valutazione di incidenza per la loro realizzazione.

2/2